

STATUTO SOCIALE - ASSOCIAZIONE OLTREILPONTE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni del decreto legislativo 460/1997, l'associazione culturale **OLTREILPONTE** in forma di associazione non riconosciuta.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, via Portula n° 21.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitica e ispirata a criteri di democrazia interna. Essa si propone di operare nel settore teatrale e musicale, riunendo e coordinando l'attività di persone interessate ad operare attivamente negli ambiti di riferimento. L'Associazione intende in particolare

- diffondere la cultura teatrale e musicale fra le diverse classi sociali e di età;
- realizzare iniziative in vari ambiti, anche in collaborazione con altri soggetti;
- organizzare e diffondere spettacoli teatrali e musicali in lingua e/o in dialetto sfruttando le diverse modalità espressive esistenti;
- organizzare e realizzare attività teatrali e musicali anche in forma itinerante ed eventualmente con il ricorso a burattini e/o marionette;
- realizzare attività didattiche e formative nei settori di riferimento;
- organizzare corsi, rassegne, laboratori, incontri, seminari, conferenze e partecipare con proprie rappresentanze ad attività del medesimo genere da altri organizzate;
- realizzare e diffondere pubblicazioni cartacee e multimediali nei settori di interesse;
- gestire attività commerciali secondarie coerenti con gli scopi sociali necessarie per il finanziamento delle attività sociali..

L'Associazione potrà anche organizzare momenti di aggregazione e di coinvolgimento fra gli

iscritti e gestire a vario titolo strutture e impianti curando eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande. L'Associazione accetta e applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dagli organi degli Enti cui deliberasse di aderire. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, esclusa qualsiasi possibilità di distribuzione.

ART. 4 - SOCI

L'ottenimento della qualità di Socio è libera da limitazioni di carattere sociale, economico o di altro genere. Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, presentano domanda di ammissione in forma scritta e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Per i minorenni occorre che la domanda di iscrizione sia firmata da chi esercita la potestà dei genitori. La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - b) morosità nel pagamento della quota sociale protratta per oltre due mesi dalla scadenza della data fissata per i versamenti;
 - c) dimissioni presentate per iscritto;
 - d) radiazione stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che commette azioni gravemente pregiudizievoli all'Associazione o che, con condotta volontaria, si pone in grave contrasto con gli scopi statutari. Prima di applicare la sanzione il Consiglio Direttivo contesta per iscritto all'interessato i fatti che gli sono addebitati e gli concede un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le proprie difese. La decisione del Consiglio Direttivo è motivata e inviata con raccomandata A.R. al Socio. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è consentito ricorso al Collegio dei Probiviri.
- La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione neanche parziale della quota

versata per l'anno in cui ha effetto l'esclusione e non dà diritti sul patrimonio sociale.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- a) a versare le quote sociali nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) ad osservare lo statuto dell'Associazione in ogni sua parte.

È esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è in nessun modo consentita la cessione della qualità di Socio. I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse e organizzate dall'Associazione;
- b) esercitare il diritto di voto (se maggiorenni);
- c) essere eletti alle cariche sociali (se maggiorenni);
- d) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, esercitando i relativi diritti;
- e) ricevere i servizi e le prestazioni eventualmente definite tempo per tempo dal Consiglio

Direttivo per la generalità dei Soci.

L'Associazione garantisce a tutti i Soci l'applicazione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e di modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni limitazione del diritto di voto: ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto ed è consentita una sola delega da conferire per iscritto ad altro Socio maggiorenne.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Proviriviri.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non siano riservati all'assemblea straordinaria. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. L'Assemblea può riunirsi anche fuori dei locali sociali. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione tanto della prima, quanto della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere affisso nei quindici giorni precedenti l'Assemblea nella sede sociale e può inoltre essere trasmesso ai Soci mediante fax, telegramma, lettera ordinaria o raccomandata, e-mail secondo le modalità che il Consiglio Direttivo ritenga opportune.

L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sulla emanazione e modifica di eventuali regolamenti;
- b) elegge le diverse cariche sociali;
- c) vota i bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di aprile di ciascun anno;
- d) decide sugli indirizzi generali dell'attività sociale.

L'Assemblea straordinaria, ferme le modalità di convocazione sopra indicate, delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulle modalità di devoluzione del patrimonio residuo, a seguito di liquidazione per scioglimento, cessazione od estinzione, ad altro soggetto che persegue fini analoghi sentito il relativo organismo di controllo.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente. Le Assemblee possono altresì essere

convocate ad iniziativa di Soci portatori di un decimo dei voti esprimibili; tale iniziativa è esperibile anche dalla metà dei componenti in carica del Consiglio Direttivo. In difetto di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi membri. Il voto di norma è palese, salvo diversa richiesta di almeno un terzo degli aventi diritti al voto. Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene sempre a scrutinio segreto.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni che decorrono dall'atto di nomina. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze degli altri organi, ha i più ampi poteri per l'amministrazione sociale, tra i quali sono compresi a titolo esemplificativo:

- a) la realizzazione delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea;
- b) la nomina e la revoca dei membri di comitati a carattere tecnico, culturale, artistico, scientifico e simili se istituiti;
- c) la nomina e la revoca, tra i Soci, di coloro a cui affidare la conduzione di particolari progetti e iniziative;
- d) l'affidamento di incarichi di natura autonoma o l'assunzione di dipendenti in situazioni di particolare necessità, da motivare caso per caso ;
- e) la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- f) la decisione sui finanziamenti necessari per la esecuzione dell'attività istituzionale, dando corso solo a progetti e iniziative per i quali esista lo specifico stanziamento ;
- g) la gestione operativa del patrimonio sociale;
- h) la decisione sull'ammissione di nuovi Soci;
- i) gli adempimenti per l'inquadramento giuridico e il corretto trattamento economico delle risorse chiamate a collaborare in modo permanente od occasionale;

k) l'esecuzione delle deliberazioni specifiche dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Alle riunioni del Consiglio possono assistere i membri del Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le dimissioni di un Consigliere hanno immediata efficacia salvo che lo stesso rivesta la carica di Presidente, nel qual caso esso resta in carica per lo svolgimento degli affari correnti fino alla sua sostituzione che dovrà avvenire con la prima Assemblea utile. Al Consigliere dimissionario o comunque cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti, a meno che vengano a mancare, contestualmente o successivamente, almeno metà dei componenti originariamente eletti. In questo caso, l'organo è decaduto per l'intero e l'Assemblea provvede alla sua ricostituzione.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è legale rappresentante dell'associazione e viene nominato dall'Assemblea. Il

Presidente inoltre:

- a) sovrintende all'attività amministrativa;
- b) cura il disbrigo degli affari ordinari;
- c) provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente decade se decade l'organo di amministrazione di appartenenza. Si ha incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di affari, di mansioni o d'altro genere che possano essere anche potenzialmente in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

ART. 10 – REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni che decorrono dall'atto di nomina. I membri del Collegio scelgono tra di loro quello cui conferire la carica di Presidente del Collegio stesso. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi dell'Associazione. La natura collegiale dell'organo non esclude attività di ricognizione e verifica svolte da singoli controllori. La nomina è eventuale e rimessa alla volontà dell'Assemblea, che ne valuterà di volta in volta l'opportunità.

ART. 11 - PATRIMONIO

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali fatto salvo, in caso di necessità e secondo le procedure previste dal presente Statuto, l'utilizzo di risorse a titolo oneroso. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da quote e contributi posti a carico dei Soci ;
- b) da versamenti volontari dei soci;
- c) da contributi dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici e privati in genere;
- d) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) da liberalità, sovvenzioni, donazioni, eredità o legati di terzi o di Soci;
- f) da entrate derivanti da eventuali attività commerciali a carattere secondario;
- g) da entrate derivanti da iniziative promozionali.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. L'Associazione amministra il patrimonio con criteri e metodi improntati alla prudenza e trasparenza riducendo l'esposizione a rischi. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali. I rendiconti annuali approvati dall'Assemblea devono essere portati a conoscenza dei Soci con idonee forme di

pubblicità.

ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13 - SETTORI E SEZIONI

L'associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici che faranno parte integrante del presente atto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio composto da tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea che giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno tre quarti dei Soci e comunque secondo le disposizioni del Codice Civile. Le eventuali attività risultanti al momento dello scioglimento saranno devolute a un ente con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996.

ART. 16 – REGOLAMENTI

Gli eventuali regolamenti, da approvarsi da parte dell'Assemblea, potranno prevedere norme specifiche per l'attuazione del presente statuto, particolarmente in ordine alla tenuta della contabilità e alla formazione delle diverse forme di rendicontazione.

ART. 17 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge e di enti cui l'Associazione abbia deciso di aderire.